



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 16/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente (nell'ottobre 2012) un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione concluso nel corso del 2006 il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati, domandando la retrocessione del complessivo importo di 1.430,96 euro. In assenza di riscontro, con ricorso del 25 marzo 2014 reitera (assistito dal proprio legale) la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento per complessivi 2.127,39 euro (senza peraltro dar conto delle ragioni relative al diverso ammontare chiesto in restituzione), oltre a interessi e al ristoro delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, il resistente solleva questione di incompetenza temporale per essere il contratto stato stipulato ante 2009. Nel merito, deduce di aver retrocesso i costi *recurring* relativi alle commissioni contrattuali per complessivi 59,20 euro. Lamenta l'assenza di criteri identificativi delle ragioni a supporto dell'ammontare chiesto in restituzione. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo. Conclude per l'improcedibilità o, in subordine, per l'infondatezza nel merito del ricorso.



DIRITTO

Infondata, e perciò immeritevole di accoglimento, si presenta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, in quanto viene nel caso di specie in considerazione una contestazione attinente ad effetti del contratto (nella specie, la sua estinzione anticipata) prodottisi sotto l'imperio della cognizione temporale del Collegio (v., in termini, tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011).

Nel merito, la documentazione versata in atti in sede istruttoria consente – pure a fronte della lacunosa esposizione da parte del ricorrente dei criteri rappresentativi dell'importo complessivo chiesto in restituzione – di poter ricostruire le singole voci di costo.

In relazione a ciò, va rilevato che la commissione all'intermediario finanziario comprende attività non riconducibili alla sola fase propedeutica alla conclusione del contratto (es. “non riscosso per riscosso” e “gestione delle rate in scadenza”). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, non essendo possibile scorporare quanto di pertinenza dell'agente/mediatore. Discende pertanto, in applicazione del criterio proporzionale, il riconoscimento alla retrocessione a favore del ricorrente dell'importo di 765,79 euro, al netto di quanto già corrisposto.

Non altrettanto invece con riguardo alla commissione bancaria, la cui definizione contrattuale riporta voci espressamente riferite ad attività sostanzialmente compiute quali l'esame della documentazione, gli oneri per l'acquisizione della provvista, etc.

In ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinviengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 470,96 euro.

Così per il complessivo importo di 1.236,75 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro 1.236,75, oltre interessi legali a far data dal reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI